

COME SI RICHIEDE: SPECIFICHE

PER I CANTIERI:

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui al vigente regolamento è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi all'Ufficio Ambiente del Comune di Collecchio almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata da una **planimetria e da una relazione contenente indicazioni sulla tipologia delle attività svolte, sui macchinari utilizzati ed individuazione degli eventuali ricettori sensibili.**

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti ed orari individuati all'art. 4 del regolamento, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda all'Ufficio Ambiente del Comune di Collecchio, corredata dalla **documentazione di impatto acustico** redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. La documentazione viene trasmessa al Distretto ARPAE territorialmente competente per il rilascio del parere tecnico.

L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, dall'Ufficio Ambiente del Comune di Collecchio, entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito il parere di ARPAE.

1. Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione e della autorizzazione.
2. E' fatto comunque divieto dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta e atteso i 20 giorni sopra indicati o senza aver ottenuto l'autorizzazione.

PER MANIFESTAZIONI E FESTE TEMPORANEE PRIVATE E /O CON VALENZA PUBBLICA:

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, o le manifestazioni a qualunque titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (Pubblici Esercizi), con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

La domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee deve essere presentata al SUAP in allegato alla richiesta di autorizzazione temporanea o alla SCIA per lo svolgimento di trattenimenti musicali - trattenimenti danzanti – spettacolo d'arte varia (spettacoli, trattenimenti musicali senza ballo, attrazioni) sensi del T.U.L.P.S.

Per lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni che:

- *rispettano i limiti del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee* (tabella 2 MANIFESTAZIONI PRIVATE e 3 MANIFESTAZIONI CON VALENZA PUBBLICA) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e sottoscritta dal legale rappresentante/titolare dell'organizzazione (ALLEGATO 3) da presentare allo Sportello Unico almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'attività

oppure

- *NON rispettano i limiti del regolamento comunale una domanda di autorizzazione* (ALLEGATO 4) in deroga per attività rumorose temporanee - da presentare allo Sportello Unico almeno 45 gg. prima dell'inizio della manifestazione, corredata dalla relazione di un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata dallo Sportello Unico entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito il parere di ARPAE.

La relazione previsionale di impatto acustico non deve essere ripresentata, nel caso di manifestazioni che si ripetono in un medesimo sito (ovvero organizzate dal medesimo soggetto con identiche caratteristiche anche dal punto di vista tecnico nell'organizzazione dell'evento, nelle dotazioni impiantistiche utilizzate, nella situazione nell'intorno e nei ricettori limitrofi da dichiararsi in sede di presentazione della domanda), in assenza di criticità pregresse (assenza di esposti o di accertati superamenti dei limiti di rumore o degli orari autorizzati). Dopo 4 anni dalla valutazione effettuata, ancorché ricorrano le condizioni sopra richiamate, dovrà comunque essere prodotta una nuova valutazione di impatto acustico.

PER DIFFUSIONE SONORA NEI PUBBLICI ESERCIZI E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI:

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003 e successive modifiche, le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche allo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in locali con capienza ed afflusso non superiore a n. 100 persone, purché tali intrattenimenti abbiano carattere di complementarità e sussidiarietà all'attività principale.

>> DIFFUSIONE SONORA ALL'INTERNO DI LOCALI

Nel caso in cui lo svolgimento dei piccoli intrattenimenti musicali o la diffusione sonora avvenga all'interno di locali qualora:

- a) l'assetto ordinario del locale non sia modificato mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'intrattenimento tali da trasformare lo stesso in luogo di pubblico spettacolo e le porte ed i serramenti rimangano chiusi durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento
- b) Le strutture del locale dovranno essere adeguate a contenere la trasmissione del rumore e delle vibrazioni prodotti dagli intrattenimenti

deve essere inoltrata al SUAP Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90. La SCIA deve essere corredata da una previsione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica che in funzione delle caratteristiche strutturali dei locali e della strumentazione utilizzata asseveri il rispetto dei vigenti limiti di rumorosità di zona ed all'interno dei ricettori costituiti dalle unità immobiliari poste nell'edificio in cui viene esercitata l'attività con particolare riferimento al criterio differenziale; copia della SCIA e della predetta relazione dovrà essere tenuta all'interno del locale a disposizione di eventuali organi di controllo.

La SCIA abilita all'esercizio della specifica attività accessoria che si intende esercitare, conserva efficacia fino a che permangono le condizioni indicate nel documento di impatto acustico e non è assoggettata a limitazioni numeriche o temporali.

Le stesse modalità devono essere seguite per le attività elencate nell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 227/2011 quali palestre, sale da gioco, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, che utilizzino impianti di diffusione sonora, con continuità e periodicità.

>>DIFFUSIONE SONORA IN LOCALI POSTI IN EDIFICI ISOLATI NON COMPRESI IN FABBRICATI CON ALTRE UNITA' IMMOBILIARI, NEI DEHORS E NELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA

Per lo svolgimento dei piccoli intrattenimenti musicali o la diffusione sonora in edifici isolati, non compresi in fabbricati con altre unità immobiliari, nei dehors e nelle aree esterne di pertinenza degli esercizi pubblici e delle altre attività elencate nell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 227/2011, entro i limiti di cui alla tabella 2 categorie 6 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee, dovrà essere trasmessa al SUAP la Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e sottoscritta dal legale rappresentante/titolare dell'organizzazione.

Qualora non vengano rispettati i limiti di cui alla tabella 2 categoria 6 suddetta dovrà essere presentata domanda di autorizzazione in deroga secondo quanto previsto dall'art. 10 del predetto Regolamento e quindi 45 giorni prima dell'inizio dell'attività.